

Roma, 29 gennaio 2008

Circolare n.24/2008

Oggetto: Finanziamenti – Autotrasporto – Scadenza del 2 febbraio 2008 – D.P.R. 27.9.2007 su G.U. n.287 dell’11.12.2007 – D.M. 14.12.2007 su G.U. n.15 del 18.1.2008.

Si richiama l’attenzione sulla scadenza di sabato 2 febbraio per la presentazione da parte delle imprese di autotrasporto delle domande per accedere ai finanziamenti di cui ai residui del *Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell’auto-transporto* (pari complessivamente a soli 22,8 milioni di euro).

Si fa presente che sono finanziabili investimenti già realizzati nel passato (precisamente nel periodo dal 26 dicembre 2005 al 26 dicembre 2007) che rientrino nelle seguenti tipologie:

<i>Tipologia di investimento</i>	<i>Stanziamento disponibile (milioni di euro)</i>
Investimenti in impianti tecnologici, informatici e telematici	9,1
Investimenti in aree attrezzate per favorire la sosta dei mezzi e la custodia delle merci	
Interventi per l’utilizzo di modalità di trasporto alternative a quella stradale	
Investimenti per migliorare la sicurezza del trasporto stradale e l’impatto ambientale	6,8
Interventi a favore dello smaltimento rifiuti prodotti dal trasporto stradale	4,6
Iniziative per la formazione del personale	2,3

L’articolo 3 del decreto ministeriale indicato in oggetto riporta l’elenco delle specifiche fattispecie rientranti nelle tipologie degli investimenti finanziabili. L’importo complessivo dell’investimento deve essere autodichiarato dall’impresa richiedente sulla base delle relative fatture (i cui estremi devono essere riportati nell’autodichiarazione stessa). La concessione dei finanziamenti, che sono a fondo perduto e possono essere usufruiti come contributi diretti o come crediti d’imposta, avverrà nei limiti della disponibilità totale di 22,8 milioni di euro, sulla base di una graduatoria redatta dal Ministero dei Trasporti che valuterà gli investimenti per i quali si richiede il finanziamento tenendo conto del numero dei dipendenti occupati dall’azienda, del numero dei veicoli in disponibilità e dei volumi di traffico effettuati in ambito nazionale ed internazionale (informazioni che devono essere autodichiarate dall’impresa stessa). Le imprese richiedenti devono inoltre essere in regola con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, ossia non devono aver usufruito di aiuti di Stato incompatibili, ovvero se ne hanno beneficiato devono averli restituiti.

Le domande devono essere redatte secondo il fac simile ministeriale e devono essere spedite mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero dei Trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri – Direzione Generale per l’autotrasporto di persone e cose – via Giuseppe Caraci 36, 00157 Roma (è ammessa altresì la presentazione a mano, peraltro entro venerdì 1 febbraio).

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.32/2007
Allegati due

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 2007, n. 227
Regolamento recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del
fondo per le misure di accompagnamento della riforma
dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E m a n a

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla quota residua di 38 milioni di euro, non impegnata entro il 31 dicembre 2006 e riassegnata allo stato di previsione del Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2003, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

2. Il 40 per cento della somma di cui al comma 1, pari a 15,2 milioni di euro, e' destinato alla realizzazione ed al completamento di strutture logistiche intermodali di I livello, le cui opere e servizi sono gia' previsti dai piani regionali di trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per impresa di autotrasporto: l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada;

b) per catene logistiche: l'insieme della capacita' di integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;

c) per miglioramento ambientale: la realizzazione di standards piu' elevati di quelli prescritti dalla disciplina vigente in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;

d) per strutture logistiche intermodali di I livello: gli interporti di Bologna, Livorno, Marcianise Nola, Orbassano, Padova, Parma, Rivalta Scrivia e Verona.

Capo II

Modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo

Art. 2.

Ripartizione percentuale del fondo

1. La somma di 15,2 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 2, e' destinata all'acquisizione ed all'approntamento di sistemi di analisi automatizzati dei contenuti delle Unità di trasporto intermodali (UTI), da utilizzare nelle strutture interportuali individuate all'articolo 1, comma 3, lettera d).

2. Le restanti risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 22,8 milioni di euro, sono destinate alla erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto, ivi comprese le imprese controllate dalle stesse, operanti nel settore delle infrastrutture di supporto all'attivita' di autotrasporto, per le iniziative di seguito indicate:

a) investimenti in impianti tecnologici, informatici e telematici, con particolare riguardo alla tracciabilita' dei percorsi ed all'organizzazione aziendale;

b) investimenti in aree attrezzate ed in infrastrutture, atte a favorire la sosta dei veicoli pesanti e la custodia delle merci, nonche' le pause di riposo dei conducenti in condizioni di sicurezza ed ambientalmente favorevoli;

c) interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della

catena logistica;

d) investimenti per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza e l'impatto ambientale del trasporto stradale;

e) interventi a favore dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal trasporto stradale di merci;

f) iniziative per la formazione del personale.

3. Alle iniziative di cui al comma 2 sono destinati, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed entro i limiti massimi di intensità fissati dalla normativa europea per le singole tipologie di intervento, contributi nelle misure percentuali di seguito indicate, rispetto all'importo globale disponibile, di 22,8 milioni di euro:

40 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c);

30 per cento per gli interventi di cui alla lettera d);

20 per cento per gli interventi di cui alla lettera e);

10 per cento per le iniziative di cui alla lettera f).

4. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nonché, per ciascuna iniziativa indicata al comma 2, le specifiche tipologie degli interventi finanziabili. Limitatamente agli interventi relativi ad infrastrutture materiali, è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture. Con lo stesso decreto, in funzione delle disponibilità finanziarie e delle istanze presentate dai soggetti interessati, possono essere rimodulate le percentuali di cui al comma 3.

Art. 3.

Finanziamenti

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 2, sono concesse mediante contributi.

2. Le stesse risorse finanziarie sono concesse anche mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Procedura di richiesta dei benefici - Istanze

1. Con il decreto di cui all'articolo 2, sono stabiliti termini e modalità per accedere ai benefici di cui al medesimo articolo, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno obbligatoriamente figurare quelle relative a:

a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

e) dichiarazione di cui al comma 1223 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.

Art. 5.

Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi

1. Con il decreto di cui all'articolo 2, è istituita una Commissione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, che provvede, con le risorse umane e strumentali già in dotazione alla stessa Amministrazione, a valutare le istanze presentate ai sensi dell'articolo 4.

2. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui la Commissione istituita ai sensi del comma 1 dovrà attenersi nella valutazione delle istanze, fra i quali il volume dei trasporti effettuati in ambito comunitario, il numero dei dipendenti occupati e quello dei veicoli in disponibilità dell'impresa.

Art. 6.

Oneri a carico dello Stato

1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bianchi, Ministro dei trasporti

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

G.U. n. 15 del 18.1.2008 (fonte Guritel)

DECRETO 14 dicembre 2007

Modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica in base al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Decreta:

Art. 1.

1. Le domande per accedere ai contributi di cui all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, devono essere redatte utilizzando il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (all. 1) e devono essere presentate, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale per l'Autotrasporto di persone e cose, via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose. In tale ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.

2. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile. Le domande devono comunque contenere, a pena di esclusione dai benefici, i seguenti elementi:

- a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- d) codice fiscale;
- e) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- g) numero d'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori in conto terzi;
- h) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.

3. Nelle domande deve essere espressamente indicata la modalità di fruizione prescelta, fra quelle di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227. Nel caso il soggetto richiedente il contributo sia un raggruppamento temporaneo di imprese, il beneficio può essere concesso solo in forma di attribuzione diretta.

4. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'importo complessivo della spesa agevolabile risultante dalle fatture che dovranno essere indicate in apposito elenco allegato alla domanda.

5. La Commissione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, provvede

all'istruttoria delle domande presentate nei termini di cui all'art. 1, comma 1 e, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, le ammette al beneficio, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 1, dandone comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, alle imprese richiedenti. Tale comunicazione e' dovuta anche in caso di non accoglimento della domanda da parte della Commissione.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le imprese utilmente collocate nella graduatoria di cui al comma precedente, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovra' essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (all. 2).

7. La suddetta erogazione avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza del fondo richiamato dall'art. 1, comma 1 del regolamento stesso, pari a 22,8 milioni di euro.

8. Il Ministero dei trasporti, in funzione della scelta dei beneficiari, di fruire delle agevolazioni mediante credito d'imposta, comunica all'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese ammesse a godere dei benefici di cui al presente decreto, con l'indicazione del costo dell'investimento sostenuto e dell'anno in cui l'investimento e' stato effettuato, nonche' dell'importo del credito d'imposta spettante, non appena redatta la graduatoria di cui al precedente comma 5.

Art. 2.

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, una Commissione con il compito di valutare le istanze presentate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

2. La Commissione e' composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento dei trasporti terrestri, e due componenti, individuati tra il personale di area C, in servizio presso il medesimo Dipartimento.

3. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, saranno nominati i componenti della Commissione di cui al comma precedente.

Art. 3.

1. La Commissione di cui all'art. 2, nel valutare le istanze presentate, adotta i seguenti criteri, elencati in ordine di priorita':

numero dei dipendenti occupati;
numero dei veicoli in disponibilita' dell'impresa;
volume dei trasporti effettuati in ambito nazionale e comunitario.

2. La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata tenendo conto delle iniziative poste in essere nel corso dell'ultimo biennio, a far data dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento in premessa citato.

3. Le iniziative finanziabili sono riconducibili alle seguenti tipologie:

acquisizione di semirimorchi specifici per trasporto di polveri e di materiali pulverulenti, in luogo di corrispondenti veicoli ordinari, nonche' di attrezzature e dispositivi, anche rotabili, atti a migliorare la sicurezza e l'impatto ambientale del trasporto stradale, aventi requisiti superiori agli standard ambientali in vigore;

realizzazione, acquisizione ed utilizzazione di aree attrezzate ed infrastrutture, accessibili a tutti gli operatori logistici, da destinare all'interscambio ed allo stoccaggio delle merci, alla sosta ed al ricovero dei veicoli pesanti, ai servizi di rifornimento, pulizia, manutenzione e riparazione degli stessi veicoli, nonche' ai riposi ed al ristoro dei conducenti, aventi requisiti di sicurezza, ambientali ed igienici, superiori ai livelli stabiliti dalle vigenti disposizioni;

interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena logistica, ivi comprese percorrenze, effettuate su rotaia, di

autocarri completi, sia in Italia, sia da e per l'Italia;
acquisizione di semirimorchi specifici e dispositivi per il trasporto combinato;
interventi volti ad ottimizzare la catena logistica di prodotti alimentari refrigeranti attraverso impianti idonei a migliorarne la sicurezza stradale e l'impatto ambientale, aventi requisiti superiori ai livelli stabiliti dalle vigenti disposizioni;
interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal trasporto stradale di merci, con particolare riferimento allo smaltimento degli olii usati, dei pneumatici e dei componenti metallici, che soddisfino requisiti ambientali piu' rigorosi di quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni;
acquisizione di sistemi telematici e satellitari innovativi per la gestione unitaria ed il controllo della merce durante ogni singola fase del trasporto, nonche' di tecnologie innovative e sistemi informatici per l'ammodernamento dell'organizzazione aziendale;
corsi di formazione mirati all'acquisizione di conoscenze specialistiche su gestione aziendale, sicurezza stradale, sicurezza del lavoro, tutela ambientale, disciplina normativa del settore, lingue straniere.

Art. 4.

1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, 3 paragrafo del Trattato istitutivo dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro dei trasporti: Bianchi

Fac simile della domanda

Da recapitare tramite raccomandata a.r., ovvero mediante consegna a mano

**DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2 DEL
D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227**

Ministero dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose, Via Giuseppe Caraci, 36, 00157 Roma

Dati del richiedente

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____ via _____
c.a.p. _____ C.F. _____
Nella qualità di ¹ _____ dell'impresa ² _____
con sede in _____ via _____ n. _____ c.a.p. _____
recapito telefonico _____ e-mail _____ iscritta all'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi della Provincia di _____ al
n. _____ dal _____ alla data odierna;³
partita IVA _____ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
n. _____ dal _____ codice attività _____

CHIEDE

Che l'impresa di cui sopra venga ammessa alla concessione dei benefici di cui all'articolo 2, comma 2 lett. _____ del D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato sulla G.U. n. 287 del 11 dicembre 2007, secondo le modalità operative stabilite con decreto ministeriale.....,n.....e che i benefici stessi siano fruiti mediante

- contributi diretti
 credito d'imposta da utilizzare in compensazione
(barrare la casella che interessa)

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- di aver posto in essere le seguenti iniziative, specificamente individuate per tipologie, con riferimento all'elencazione contenuta nell'articolo 2, comma 2 del regolamento, con, accanto, l'ammontare dei relativi importi per i quali si chiede la concessione del contributo, secondo le percentuali fissate dalle vigenti disposizioni comunitarie:

Area d'intervento	Ammontare dell'investimento (in euro)

- di aver effettuato gli investimenti sopra elencati, per un ammontare complessivo di euro _____, come si evince dalla documentazione allegata;
- che il numero dei dipendenti occupati, il numero dei veicoli in disponibilità dell'impresa, il volume dei trasporti effettuati in ambito nazionale e comunitario, corrispondono a quelli risultanti dalla documentazione allegata (da comprovare mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).
- di essere consapevole delle conseguenze che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, e cioè:

1. decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75 D.P.R.445/2000)
2. denuncia all'autorità giudiziaria (art. 76 D.P.R. 445/2000).

ALLEGA:

la seguente documentazione: _____

Allega, altresì, il modulo debitamente compilato, relativo alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

firma del legale rappresentante⁴

¹ indicare se titolare di impresa individuale o legale rappresentante

² indicare la ragione sociale della società o la denominazione della ditta individuale

³ indicare eventuali variazioni intervenute dalla data d'iscrizione alla data di pubblicazione del presente decreto

⁴ allegare copia di un documento d'identità in corso di validità

I dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente ai fini e nell'ambito del procedimento istruttorio volto alla concessione dei benefici di cui al D.P.R.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Dati del richiedente

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____ via _____
c.a.p. _____ C.F. _____
Nella qualità di _____ dell'impresa _____
con sede in _____ via _____ n. _____ c.a.p. _____
recapito telefonico _____ e-mail _____

- al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227 ;
- consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

firma del legale rappresentante ¹

¹ Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità